



Nuovi obblighi CCNL e SOA per poter beneficiare dei bonus edilizi

(Circolare n. 7 del 23 maggio 2022)

Indice

1. Premessa	3
2. Indicazione del contratto collettivo di lavoro	4
3. Affidamento dei lavori a soggetti certificati SOA	8

1. Premessa

Con il DL 27.1.2022 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28.3.2022 n. 25, e il DL 21.3.2022 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 20.5.2022 n. 51, il legislatore ha introdotto alcuni obblighi formali specificamente riferiti ai lavori edili di cui all'allegato X del DLgs. 9.4.2008 n. 81, la cui mancata osservanza determina l'impossibilità di beneficiare, relativamente alle spese sostenute per la loro realizzazione, delle agevolazioni fiscali previste nella forma di detrazione dall'imposta lorda sui redditi, per le quali è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

In particolare:

- l'art. 28-*quater* del DL 4/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 25/2022, ha introdotto nell'art. 1 della L. 234/2021 il co. 43-*bis*, ai sensi del quale, nel caso di lavori di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro, avviati successivamente al 27.5.2022, viene richiesta l'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dall'impresa esecutrice in relazione ad essi, del contratto collettivo di lavoro da essa applicato ai propri dipendenti (si veda il successivo § 2);
- l'art. 10-*bis* del DL 21/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 51/2022, ha stabilito che, per i lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, che non erano già in corso di esecuzione alla data del 21.5.2022 (a meno che tali lavori siano eseguiti sulla base di un contratto di appalto o subappalto avente data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022), le imprese appaltatrici o subappaltatrici cui vengono affidati in appalto i lavori devono risultare in possesso di una certificazione SOA rilasciata da un ente autorizzato (si veda il successivo § 3).

I lavori edili di cui all'allegato X del DLgs. 9.4.2008 n. 81 sono *"i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro"*, nonché i *"lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile"*

Giova sottolineare che:

- per i lavori che risultano già in corso di esecuzione alla data del 21.5.2022, non risultano applicabili né gli obblighi concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa che li esegue (si veda il successivo § 2), né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori (si veda il successivo § 3);

- per i lavori che risultano avviati in data compresa tra il 21.5.2022 e il 27.5.2022:
 - se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risultano applicabili né gli obblighi concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa che li esegue (si veda il successivo § 2), né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori (si veda il successivo § 3);
 - se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risultano applicabili gli obblighi concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa che li esegue (si veda il successivo § 2), ma risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori (si veda il successivo § 3)
- per i lavori che risultano avviati a decorrere dal 28.5.2022:
 - se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, risultano applicabili gli obblighi concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa che li esegue (si veda il successivo § 2), ma non risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori (si veda il successivo § 3);
 - se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, risultano applicabili sia gli obblighi concernenti l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa che li esegue (si veda il successivo § 2), sia gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori (si veda il successivo § 3).

2. Indicazione del contratto collettivo di lavoro

Ai sensi del co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-*ter*, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "*bonus mobili*"), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "*bonus verde*") e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "*bonus facciate*") *"possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*.

È opportuno sottolineare sin d'ora che i nuovi adempimenti formali di cui al co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 si inseriscono nel filone di novità introdotte in materia contributiva dal DM 25.6.2021 n. 143, ai sensi del quale, per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall'1.11.2021, l'impresa affidataria dei lavori (o il soggetto da essa delegato ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79) o il committente devono presentare istanza

alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, affinché quest'ultima rilasci l'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 e 3 del DM 143/2021, l'obbligo si applica con riguardo agli interventi realizzati nel settore edile sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (fermo restando però che, con riguardo a questi ultimi, rimangono esclusi quelli il cui valore delle opere risulti complessivamente inferiore a 70.000,00 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, nonché da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DM 143/2021, rientrano nel settore edile, tenuto anche conto di quanto riportato nell'allegato X del DLgs. 81/2008, *"tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva a edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*.

Sulla perimetrazione soggettiva e oggettiva dell'ambito di applicazione del c.d. "monitoraggio della congruità della manodopera, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha pubblicato il 3.5.2022 alcune FAQ, tra cui:

- una (n. 2) che evidenzia come il montaggio di serramenti deve essere considerato attività edile rilevante ai fini del monitoraggio della congruità solo se effettuato dall'impresa edile affidataria (in appalto o subappalto) dei lavori, la quale abbia acquistato la fornitura dei materiali, provvedendo alla loro posa in opera; mentre non rileva qualora il montaggio dei serramenti venga effettuato da un'impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad esempio, metalmeccanico);
- un'altra (n. 4) che evidenzia come un'impresa che svolga attività diversa da quella edilizia, qualora sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili, che evidentemente affida a imprese subappaltatrici edili, è comunque soggetta al *"monitoraggio della congruità della manodopera"*, pur non dovendo iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 143/2021, l'attestazione di congruità rilasciata dalla competente Cassa Edile/Edilcassa:

- nel caso di lavori pubblici, è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- nel caso dei lavori privati, deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

Ai sensi dell'art. 5 del DM 143/2021, qualora, sulla base dei dati, la Cassa Edile/Edilcassa non possa rilasciare l'attestazione di congruità, essa deve evidenziare analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, mediante il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita di congruità.

In mancanza di regolarizzazione, il co. 6 dell'art. 5 del DM 143/2021 stabilisce che *"l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on line"*.

Facendo leva su quest'inciso normativo, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha pubblicato a febbraio 2022 una FAQ nell'ambito della quale evidenzia che *"gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali"*, posto che l'art. 4 co. 1 lett. d) del DM 41/98 stabilisce che *"la detrazione non è riconosciuta in caso di [...] violazione [...] di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente"*.

Oggetto dell'obbligo

L'adempimento formale previsto dal co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 consiste nell'obbligo di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile, che viene applicato ai propri dipendenti dall'impresa che esegue i lavori edili, nei seguenti documenti:

- *"nell'atto di affidamento dei lavori"*;
- *"nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori"*.

Ambito di applicazione dell'obbligo

Gli interventi agevolati, per i quali devono essere adempiuti gli obblighi formali previsti dal co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021, sono *"le opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000,00 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali [...] è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Questa formulazione del co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 è frutto di un "aggiustamento in corsa" apportato dall'art. 23-*bis* del DL 21/2022, rispetto alla originaria formulazione che richiama i *"lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro"*.

La differenza tra l'originaria formulazione della norma e quella "aggiustata in corsa" dal DL 21/2022 è che, nel caso, ad esempio, di opere per complessivi 100.000,00 euro, di cui 50.000,00 euro riconducibili a lavori edili di cui all'allegato X del DLgs. 81/2008 e 50.000,00 euro riconducibili ad altri lavori:

- con l'originaria formulazione della norma, gli adempimenti formali previsti dal co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 non avrebbero trovato applicazione, perché i lavori edili (50.000,00 euro) sarebbero risultati inferiori a 70.000,00 euro;
- con la formulazione "aggiustata in corsa" dal DL 21/2022, gli adempimenti formali previsti dal co.

43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 trovano invece applicazione, perché le opere complessive (100.000,00 euro) risultano superiori a 70.000,00 euro (fermo restando che gli obblighi si applicano solo in relazione ai 50.000,00 euro di lavori edili che concorrono alle opere complessivamente superiori a 70.000,00 euro).

Tenendo anche conto dei chiarimenti resi dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili sull'ambito di applicazione della diversa, ma "parallela" disciplina del "*monitoraggio della congruità della manodopera*" di cui al DM 143/2021, pare corretto ritenere che:

- la verifica del superamento della soglia di 70.000,00 euro dell'importo complessivo delle opere vada fatta a livello del committente (ossia sommando le opere affidate ai diversi affidatari, ove ve ne sia più d'uno) e l'obbligo si trasli anche negli eventuali rapporti di sub-affidamento, indipendentemente dal loro ammontare;
- qualora l'affidatario delle opere sia un'impresa che non svolge attività edile (e quindi, legittimamente, non applica ai propri dipendenti alcun contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile), deve comunque indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile che viene applicato dai subappaltatori cui sub-affida la parte delle opere che consistono in lavori edili;
- qualora l'affidatario o il sub-affidatario dei lavori edili sia privo di lavoratori dipendenti (si pensi al caso di lavoratori autonomi artigiani), tale circostanza andrà espressamente indicata in sostituzione dell'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Conseguenze del mancato adempimento

Ai sensi del co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021, l'assolvimento degli adempimenti formali ivi previsti è condizione perché possano essere riconosciuti i benefici previsti:

- dall'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. "superbonus 110%");
- dall'art. 119-*ter* del DL 34/2020 (c.d. "bonus barriere 75%");
- dall'art. 120 del DL 34/2020 (credito di imposta per l'adeguamento al COVID degli ambienti di lavoro);
- dall'art. 121 del DL 34/2020 (che, al co. 2, contempla la generalità dei bonus edilizi, tra cui il c.d. "bonus casa 50%", "ecobonus 50-65-70-75-80-85%", "sismabonus 50-70-75-80-85%");
- dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate 60% già 90%");
- dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili");
- dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "*bonus verde*").

Il mancato adempimento degli obblighi formali previsti dal co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 preclude dunque la possibilità di beneficiare delle predette agevolazioni fiscali altrimenti spettanti sulle spese sostenute per la realizzazione dei relativi interventi.

Peraltro, la circostanza che il legislatore abbia inteso ricomprendere anche bonus, quali quello "mobili" e "verde", che non possono in alcun modo derivare da interventi qualificabili di per se stessi come

lavori edili, sembrerebbe lasciar intendere che il mancato assolvimento dell'obbligo in relazione ai lavori edili trascina nell'effetto preclusivo anche i bonus altrimenti spettanti sulle spese per interventi che non costituiscono lavori edili, ma che sono riconducibili, direttamente o indirettamente, alle opere (edili e non edili) complessivamente svolte.

Decorrenza dell'obbligo

Come si è già avuto modo di evidenziare, il co. 2 dell'art. 28-*quater* del DL 4/2022 stabilisce che la condizione di cui al co. 43-*bis* dell'art. 1 della L. 234/2021 si applica esclusivamente ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022, ossia ai lavori avviati a decorrere dal 28.5.2022.

3. Affidamento dei lavori a soggetti certificati SOA

Ai sensi dei co. 1, 2 e 3 dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 51/2022, il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 co. 2 del DL 34/2020 è subordinato al fatto che l'esecuzione degli interventi agevolati sia affidata a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA, di cui all'art. 84 del DLgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Nella fase iniziale di applicazione del nuovo obbligo, viene però considerato in via transitoria sufficiente anche che l'impresa affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, sia in possesso "solo" di un contratto, già sottoscritto, finalizzato al rilascio della certificazione SOA da parte di uno degli organismi a ciò preposti dall'art. 84 del DLgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

In questo caso, peraltro, la lett. b) del co. 1 dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022 stabilisce espressamente che l'impresa affidataria, *"in attesa di rilascio della certificazione SOA"* da parte dell'organismo di certificazione con cui ha già sottoscritto un contratto, deve documentare *"al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione"* del contratto a ciò finalizzato.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022, la fase transitoria di prima applicazione del nuovo obbligo dura fino al 30 giugno 2023, nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2023 l'esecuzione degli interventi agevolati può essere affidata esclusivamente a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA, di cui all'art. 84 del DLgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).

Ambito di applicazione dell'obbligo e sua decorrenza

L'obbligo di cui all'art. 10-*bis* del DL 21/2022 si applica ai *"lavori di importo superiore a 516.000,00 euro, relativi agli interventi previsti"* dagli artt. 119 o 121 del DL 34/2020.

Il co. 4 dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022 stabilisce che l'obbligo di affidamento dei lavori agevolati a

imprese certificate SOA si applica esclusivamente *"ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Come si è già avuto modo di evidenziare, poiché la L. 51/2022 di conversione del DL 21/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20.5.2022 ed è entrata in vigore il 21.5.2022, ne consegue che l'obbligo di affidamento dei lavori agevolati a imprese certificate SOA si applica ai lavori avviati a partire dal 21 maggio 2022 (in quanto a quella data non erano già *"in corso di esecuzione"*), fatti salvi però quelli che vengono eseguiti sulla base di contratti di appalto o subappalto aventi data certa 20 maggio 2022 o anteriore.

A tale proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2704 co. 1 c.c., *"la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile con riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"*.

Ciò premesso, valorizzando in particolare l'ultima parte del disposto del co. 1 dell'art. 2704 c.c., espressamente richiamato dal co. 4 dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022, pare corretto che l'anteriorità, rispetto alla data del 21.5.2022, di un contratto di appalto o subappalto redatto nella forma di scrittura privata non autenticata e non registrata possa essere adeguatamente comprovata da uno scambio di corrispondenza, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, della proposta contrattuale sottoscritta dal proponente e restituita con sottoscrizione per accettazione dalla controparte.

Conseguenze del mancato adempimento

Ai sensi dell'art. 10-*bis* del DL 21/2022, l'affidamento dei lavori ad imprese che al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto, risultino in possesso della certificazione SOA (o, nella fase transitoria, almeno di un contratto sottoscritto con un organismo abilitato a rilasciare la certificazione SOA all'esito dei necessari controlli) è condizione perché possano essere riconosciuti i benefici previsti:

- dall'art. 119 del DL 34/2020 (c.d. "superbonus 110%");
- dall'art. 121 del DL 34/2020 (che, al co. 2, contempla la generalità dei bonus edilizi, tra cui il c.d. "bonus casa 50%", "ecobonus 50-65-70-75-80-85%", "sismabonus 50-70-75-80-85%", bonus facciate 60% già 90%" e bonus eliminazione barriere architettoniche 75%).

Il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 10-*bis* del DL 21/2022 preclude dunque la possibilità di beneficiare delle predette agevolazioni fiscali altrimenti spettanti sulle spese sostenute per la realizzazione dei relativi interventi.

L'effetto preclusivo della possibilità di beneficiare delle predette agevolazioni fiscali si applica però soltanto *"a decorrere dal 1° gennaio 2023"*.

In altre parole:

- le spese relative agli interventi agevolati, che si considerano sostenute dal beneficiario fino alla data del 31.12.2022 ("per cassa", oppure "per competenza", a seconda del fatto che il beneficiario sostenga tali spese nell'esercizio di impresa, oppure al di fuori dall'esercizio di impresa), possono dare adito a beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 anche se relative a lavori avviati dopo il 20.5.2022 sulla base di contratti di appalto o subappalto non aventi data certa anteriore al 21.5.2022;
- le spese relative agli interventi agevolati, che si considerano sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data dell'1.1.2023 ("per cassa", oppure "per competenza", a seconda del fatto che il beneficiario sostenga tali spese nell'esercizio di impresa, oppure al di fuori dall'esercizio di impresa), se relative a lavori avviati dopo il 20.5.2022 sulla base di contratti di appalto o subappalto non aventi data certa anteriore al 21.5.2022, possono dare adito a beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 solo se affidate a imprese che, alla data di stipula del contratto di appalto o subappalto, risultavano in possesso della certificazione SOA (oppure, limitatamente al periodo transitorio che dura sino al 30.6.2023, che risultavano in possesso di contratto sottoscritto con organismo di certificazione SOA finalizzato al suo rilascio).

Se, alla data di stipula del contratto di appalto o subappalto, l'impresa affidataria risultava in possesso "solo" del contratto sottoscritto con organismo di certificazione SOA, finalizzato al rilascio della certificazione, le spese che si considerano sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data dell'1.1.2023 rimangono detraibili, ai fini dei bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, ma, se sostenute a decorrere dall'1.7.2023, soltanto se nel mentre l'impresa affidataria ha effettivamente conseguito la certificazione SOA di cui aveva fatto richiesta.